



COMUNE DI BUSSOLENO

Sede: Piazza Cavour, 1 - 10053 - BUSSOLENO (TO)
- pec: bussoleno@postemailcertificata.it
Tel. (+39) 0122.49002 - Fax (+39) 0122.640414

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 e smi

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	Lavori di riqualificazione e riduzione dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica - POR FESR 2014/2020
CIG	89893359E8
CUP	B79J21003420002
Importo di gara	€ 90.246,14
Scelta del contraente	RdO - per acquisti in economia
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che con primo verbale in data 07/12/2021 qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo;

Che con successivo verbale in data 09/12/2021, qui interamente richiamato, il seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle candidate ammesse;

Che con successivo verbale in data 09/12/2021, qui interamente richiamato, il seggio di gara, in seduta riservata, ha attribuito i punteggi relativi all'offerta tecnica;

Che con successivo verbale in data 13/12/2021, è stata data lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica e si proceduto all'apertura dell'offerta economica, a cui è seguita la graduatoria finale da cui si evince che la proposta che ha ottenuto il maggior punteggio è quella presentata dalla ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele, che ha totalizzato 100 punti;

Considerato che l'offerta presentata, ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, è risultata anomala, pertanto, si rende necessario procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini prestabiliti dall'art.97 del D.lgs. 50/2016;

Con nota protocollo n.13254 del 14/12/2021, veniva invitata la ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele, prima classificata, a presentare entro giorni 15 dall'invio della richiesta, idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione dell'offerta formulata in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Con nota pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 20/12/2021 e protocollata in pari data al n.13555, la ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele, ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da dichiarazione giustificative e analisi dei prezzi e del costo della manodopera.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele, relativamente all'offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- Il D.lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione;
- quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili.
- In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- a. non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Tutto sopra quanto premesso si procede all'analisi della documentazione trasmessa dalla ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele e dopo attento lavoro di valutazione si rileva la necessità di ottenere alcuni approfondimenti:

- Il preventivo della ditta fornitrice degli apparecchi luminosi Bi Esse spa allegato alla relazione dei giustificativi, riporta una data successiva rispetto al 06/12/2021 quando è stata depositata l'offerta;
- Non risulta chiaro dal preventivo Bi Esse e successivamente sui vari modelli per giustificazione se l'apparecchio indicato è conforme alla versione richiesta dal progetto in quanto la stessa non è versione standard. È necessario predisporre specifica dichiarazione dal fornitore sul prezzo offerto che tenga in considerazione sia il driver e lo scaricatore come indicato nel capitolato speciale d'appalto;
- Il punto 2 della relazione giustificativa riporta un importo complessivo delle forniture che è necessario giustificare con maggiore dettaglio predisponendo un elenco di tutte le forniture, con costi unitari e quantità;

Vengono concessi quindici giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

Bussoleno 31 dicembre 2021

Il Responsabile del Procedimento
geom. Luca Vottero

